



Municipalità 6  
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio  
Direzione

## ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 69 del 29 maggio 2026

**Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Aviglione, via Principe di Sannicandro e via Bernardo Quaranta**  
**IL DIRETTORE**

### Premesso che:

- per consentire il prosieguo dei lavori di *“Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni – Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni”*, con O.D. nr. 783 del 7 maggio 2026 il Servizio Viabilità e Traffico ha modificato il secondo capoverso della precedente O.D. nr. 761 del 06/05/2026 istituendo, dal 18 maggio al 14 agosto 2026, il dispositivo di traffico temporaneo nel tratto compreso di corso San Giovanni, tra via Principe Sannicandro e viale Due Giugno;
- in esito alla predetta modifica temporanea della disciplina viabilistica, sono pervenute presso gli uffici interessati (U.O. Attività Tecniche della Municipalità 6, Polizia Locale e Area Tutela del Territorio) diverse segnalazioni in merito ai disagi che i lavori, e i conseguenti provvedimenti di viabilità adottati per consentirli, stanno comportando sulla circolazione nelle strade limitrofe all'area di cantiere.

### Considerato che:

- il 22/05/2026 si è svolta presso gli uffici della Municipalità 6 la Riunione Operativa, di cui si è redatto regolare verbale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale della U.O. San Giovanni e dell'Area Tutela del Territorio, durante la quale si è convenuto sulla necessità di disporre una modifica alla disciplina viabilistica in essere, attraverso l'istituzione dell'inversione del senso unico di marcia veicolare in alcune strade limitrofe alle aree di cantiere, in particolare per le seguenti strade:

1. inversione del senso unico di marcia in via Bernardo Quaranta, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Parrocchia e corso San Giovanni, a parziale modifica temporanea della vigente O.S. nr. 971 del 18/12/2002, per la durata del citato cantiere;
2. inversione del senso unico di circolazione in via Aviglione (tra altezza Palo Luce nr. 177.156 e Palo Luce nr. 177.115) e via Principe di Sannicandro (già via G. Tropeano), per l'intero tratto, a modifica parziale all'O.S. n. 19 del 13/01/2004, per la durata del citato cantiere;

- il presente dispositivo temporaneo di viabilità si rende necessario per mitigare le difficoltà segnalate sulla circolazione veicolare, scaturite dalle lavorazioni del cantiere in essere.

### Acquisito:

- il parere favorevole della Polizia Locale della U.O. San Giovanni in sede di Riunione Operativa, di cui sopra;
- il Nulla Osta della Direzione Lavori dei lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale su corso San Giovanni.

**Precisato che** dovrà essere sempre garantito il passaggio, in caso di necessità, dei titolari di passi carrabili, dei mezzi con persone diversamente abili, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, degli Enti di Soccorso ed assistenza sanitaria.

**Precisato inoltre che**, in funzione delle caratteristiche delle strade in oggetto, che prevedono dei restringimenti, dovrà essere istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e ai veicoli aventi altezza superiore a mt 2,50 in via Aviglione (tratto stradale tra Palo Luce nr. 143.052 e Palo Luce nr. 177.115) e via Principe di Sannicandro (già via G. Tropeano), per l'intero tratto e in via Bernardo Quaranta, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Parrocchia e corso San Giovanni, a conferma di quanto già istituito nella O.S. nr. 971 del 18/12/2002





COMUNE DI NAPOLI

**Municipalità 6**  
**Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio**  
**Direzione**

**Ritenuto** che la istituzione della descritta viabilità temporanea non crea particolari disagi nella utenza delle strade locali ed i percorsi alternativi sono garantiti dalla viabilità esistente.

**Letti:**

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Richiamate:**

- l'O.S. nr. 971 del 18/12/2002 sulla razionalizzazione della disciplina viabilistica in via Bernardo Quaranta;
- l'O.S. n. 19 del 13/01/2004 relativa all'istituzione del senso unico di circolazione in via Principe di Sannicandro ed in via Aviglione;
- la Circolare del vice Direttore Generale del Comune di Napoli PG/291749 del 08/04/2014 avente ad oggetto: disposizione in merito alle ordinanze del Codice della Strada;
- la Disposizione Organizzativa n. 19 del 27.01.2025 con cui sono state delegate le funzioni all'ing. Massimo Camilli.

**Attestato inoltre che:**

- il presente atto e gli allegati allo stesso contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE n.2016/679;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

## **ORDINA**

di istituire il seguente dispositivo di traffico nelle seguenti strade e fino a cessate esigenze:

1. in via **BERNARDO QUARANTA**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Parrocchia e corso San Giovanni
  - il **SENSO UNICO DI MARCIA** veicolare in direzione corso San Giovanni;
  - il **DIVIETO DI TRANSITO** ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e ai veicoli aventi altezza superiore a mt 2,50
2. in via **AVIGLIONE** (tratto stradale tra Palo Luce nr. 143.052 e Palo Luce nr. 177.115)
3. in via **PRINCIPE DI SANNICANDRO** (già via G. Tropeano), per l'intero tratto
  - il **SENSO UNICO DI MARCIA** veicolare in direzione corso San Giovanni.
  - il **DIVIETO DI TRANSITO** ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e ai veicoli aventi altezza superiore a mt 2,50

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dal giorno dell'installazione della segnaletica.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese per tutto il

tempo dei lavori in oggetto.

Resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'onere per l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, considerando anche le traverse e le immissioni interessate dallo stesso, nonché degli avvisi alla cittadinanza, da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni.

Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel giorno e nell'orario indicato nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza di lavori, qualora se ne presentasse la necessità.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*\*Sottoscritta digitalmente da*

Per il Direttore della Municipalità:

**Il Funzionario E.Q. con delega di funzioni  
ing. Massimo Camilli**

*\*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*

